

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

oooooooooooooooooooooooooooo

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL - 1 AGO, 2000

=====

ADDI' - 1 AGO, 2000 NELLA SEDE DEL CONSIGLIO REGIONALE, IN VIA DELLA PISANA, 1301 - ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE, COSI' COSTITUITA:

STORACE	Francesco	Presidente	GARGANO	Giulio	Assessore
SIMEONI	Giorgio	Vice Presidente	IANNARILLI	Antonello	"
ARACRI	Francesco	Assessore	ROBILOTTA	Donato	"
AUGELLO	Andrea	"	SAPONARO	Francesco	"
CIARAMELLETTI	Luigi	"	SARACENI	Vincenzo Maria	"
DIONISI	Armando	"	VERZASCHI	Marco	"
FORMISANO	Anna Teresa	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO Dott. Saverio Guccione.
.....OMISSIS

ASSENTI: SARACENI

DELIBERAZIONE N°

1822

Proposta di deliberazione consiliare concernente:

Modificazione dell'art. 3, comma 1, lett. a) della DCR 16/12/98, n. 485 avente per oggetto: "Direttive per la cessione e la gestione delle strutture e degli impianti di trasformazione e/o di conservazione e/o di commercializzazione di prodotti agricoli, o altrimenti destinati di proprietà dell'ARSIAL realizzati sia su terreni della riforma fondiaria che in altri siti".



OGGETTO: Proposta di deliberazione consiliare concernente: Modificazione dell'art. 3, comma 1, lett. a) della DCR 16 dicembre 1998, n. 485 avente per oggetto: "Direttive per la cessione e la gestione delle strutture e degli impianti di trasformazione e/o di conservazione e/o di commercializzazione di prodotti agricoli, o altrimenti destinati di proprietà dell'ARSIAL realizzati sia su terreni della riforma fondiaria che in altri siti"

LA GIUNTA REGIONALE

Su proposta dell'Assessore per le Politiche dell'Agricoltura;

TENUTO CONTO di quanto stabilito all'art. 3 (Concessioni amministrative) e all'art. 5 (Procedura di cessione) della DCR n. 485/98, e al fine di armonizzare le modalità afferenti le concessioni amministrative rispetto a quelle riguardanti le procedure di cessione, si rende necessario modificare l'art. 3, comma 1, lettera a) per renderlo coerente con quanto stabilito dall'art. 5;

VISTA la precedente proposta di deliberazione consiliare n. 5916/99 concernente "Modificazione dell'art. 3, comma 1, lett. a) della DCR 16 dicembre 1998, n. 485 avente per oggetto: "Direttive per la cessione e la gestione delle strutture e degli impianti di trasformazione e/o di conservazione e/o di commercializzazione di prodotti agricoli, o altrimenti destinati di proprietà dell'ARSIAL realizzati sia su terreni della riforma fondiaria che in altri siti";

CONSIDERATO che la suddetta proposta di deliberazione consiliare n. 5916/99, non essendo stata approvata dal precedente Consiglio regionale, ai sensi dell'art. 53, comma 5 del Regolamento del Consiglio regionale, è decaduta a seguito di rinnovo elettivo degli organi regionali;

all'unanimità

DELIBERA

di approvare e riproporre all'esame del Consiglio regionale la seguente proposta di deliberazione consiliare concernente: "Modificazione dell'art. 3, comma 1, lettera a) della DCR 16 dicembre 1998, n. 485 avente per oggetto: "Direttive per la cessione e la gestione delle strutture e degli impianti di trasformazione e/o di conservazione e/o di commercializzazione di prodotti agricoli, o altrimenti destinati di proprietà dell'ARSIAL realizzati sia su terreni della riforma fondiaria che in altri siti".

Il PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

IL CONSIGLIO REGIONALE

VISTA la legge regionale 10 gennaio 1995, n. 2 concernente: "Istituzione dell'Agenzia Regionale per lo sviluppo e l'innovazione dell'agricoltura del Lazio (ARSIAL);

ATTESO che il Consiglio regionale nella seduta del 16 dicembre 1998, con provvedimento n. 485, ha adottato apposite direttive ad ARSIAL "per la cessione e la gestione delle strutture e degli impianti di trasformazione e/o di conservazione e/o di commercializzazione di prodotti agricoli, o altrimenti destinati di proprietà dell'ARSIAL realizzati sia su terreni della riforma fondiaria che in altri siti";

VISTO l'articolo 3 (Concessioni amministrative), in particolare la lettera a) del comma 1 della citata DCR n. 485/98, che prevede: "le concessioni amministrative, per le quali il concessionario non abbia rispettato le clausole contrattuali, decadono e gli immobili rientrano nella piena disponibilità dell'ARSIAL. Nel caso che l'inadempienza derivi dal mancato pagamento dei canoni pattuiti, il concessionario può regolarizzare la propria posizione entro novanta giorni dalla esecutività del presente atto";

VISTO l'articolo 5 (Procedure di cessione) della predetta DCR n. 485/98, che in particolare prevede:

- al comma 1) "Gli immobili di cui all'art. 2, punto 5, terzo trattino, oggetto di concessione amministrativa anche scaduta, possono essere ceduti al concessionario in regola con il pagamento dei canoni, ad un prezzo corrispondente al valore stimato dalla commissione di cui al successivo art. 6".....;
- al comma 2) "Il prezzo determinato dalla commissione di cui all'art. 6 ed effettivamente dovuto sulla base delle detrazioni come sopra applicabili, viene corrisposto quanto al 30% a titolo di acconto entro 60 giorni dalla notifica dell'offerta in vendita".....;
- al comma 5) "Il pagamento dei canoni pregressi non pagati maggiorati degli interessi maturati e delle eventuali spese legali può essere regolarizzato fino al momento del versamento dell'acconto di cui al precedente comma 2.....;

CONSIDERATO che, diversamente da quanto appena enunciato e limitatamente alle concessioni amministrative di cui al predetto art. 3, comma 1, lett. a) della richiamata DCR n. 485/98, la regolarizzazione dei canoni di concessione amministrativa scaduti e non pagati, deve avvenire entro 90 giorni dalla esecutività della DCR in argomento;

ATTESO che, in ragione delle disposizioni sopra specificate, per il rinnovo delle concessioni, i tempi assegnati ai concessionari per la regolarizzazione dei canoni di concessione scaduti, risultano notevolmente inferiori rispetto ai tempi concessi agli eventuali acquirenti degli immobili posti in cessione, creando notevoli disparità di trattamento tra loro;

ATTESO che i tempi previsti dall'articolo 3, comma 1, lettera a) sono oramai scaduti, in quanto la DCR n. 485/98 è stata pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio in data 20 febbraio 1999, e che l'ARSIAL, con la nota n. 10837 del 26 luglio 1999, ha rappresentato la circostanza che le sollecitazioni formalmente rivolte dall'Agenzia nei confronti dei concessionari inadempienti per la regolarizzazione delle posizioni di morosità, non hanno prodotto fino a quel momento risultati apprezzabili e significativi;

Assessore

per le Politiche dell'Agricoltura

Antonio Iannarilli

IL DIRETTORE

Dr. Armando Ferlicca

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

ASSESSORE

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

CONSIDERATO altresì che, ai sensi dell'art. 2, comma 3, della DCR n. 485/98, "l'ARSIAL propone alla Giunta regionale programmi di utilizzazione del patrimonio immobiliare articolati in programma di cessione e programma di concessione amministrativa" e che i suddetti programmi devono essere approvati dalla Giunta regionale;

RITENUTO necessario concedere un lasso di tempo sufficiente ai concessionari interessati, in prevalenza Società Cooperative, al fine di reperire le necessarie risorse per sanare le situazioni debitorie ancora in essere relative ai canoni di concessione scaduti;

RITENUTO opportuno, per quanto precede, armonizzare le modalità afferenti le concessioni amministrative rispetto a quelle riguardanti le procedure di cessione;

VISTO l'art. 17 della legge n. 127/1997;

DELIBERA

In conformità con le premesse,

di approvare la proposta di deliberazione consiliare concernente: "Modificazione dell'art. 3, comma 1, lettera a) della DCR 16 dicembre 1998, n. 485 avente per oggetto: "Direttive per la cessione e la gestione delle strutture e degli impianti di trasformazione e/o di conservazione e/o di commercializzazione di prodotti agricoli, o altrimenti destinati di proprietà dell'ARSIAL realizzati sia su terreni della riforma fondiaria che in altri siti", nel senso che l'art. 3, comma 1, lett. a), è così modificato: "le concessioni amministrative, per le quali il concessionario non abbia rispettato le clausole contrattuali, decadono e gli immobili rientrano nella piena disponibilità dell'ARSIAL. Nel caso che l'inadempienza derivi dal mancato pagamento dei canoni pattuiti, il concessionario può regolarizzare la propria posizione **entro novanta giorni dalla data di approvazione da parte della Giunta regionale del programma di concessione** ai sensi dell'art. 2, comma 3 della direttiva consiliare n. 485/98.

Il presente atto non è soggetto a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32 della legge 15 maggio 1997, n. 127.

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

